



## REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO DI MANAGEMENT DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

*Emanato con D.P. n. 460 del 13/06/2011;  
modificato con D.P. n. 696 del 26/10/2011.*

### **Art. 1 (Ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze, la composizione e le modalità di formazione e funzionamento dell'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna istituito con DDP n. 1012 del 30/12/2010.

### **Art. 2 (Finalità)**

L'Istituto di Management concorre al consolidamento e all'innovazione del modello di "Scuola Superiore" quale soluzione avanzata e sostenibile per perseguire l'eccellenza nella formazione e nella ricerca e costituisce una delle strutture organizzative della Scuola Superiore Sant'Anna che, nell'ambito dei campi scientifico-disciplinari di competenza, ha lo scopo di:

- a) promuovere, svolgere e valorizzare attività di ricerca fondamentale ed applicata, anche interdisciplinare, ai massimi livelli nazionali ed internazionali nel campo del management nel contesto privato e pubblico con particolare riferimento alla economia, organizzazione e gestione dell'innovazione, della sostenibilità e della salute attivando per questo tutte le possibili risorse;
- b) promuovere e svolgere corsi di perfezionamento e dottorati di ricerca, lauree magistrali ed eventuali graduate program, master universitari di primo e secondo livello, inerenti i campi di attività propri dell'Istituto nel rispetto delle linee generali e dei regolamenti della Scuola;
- c) garantire, anche sotto il profilo organizzativo, la qualità della formazione integrativa e la massima partecipazione degli allievi ordinari alle attività di ricerca;
- d) interagire autorevolmente con i soggetti privati e pubblici del mondo della ricerca nel campo del management, in qualità di soggetto di riferimento nazionale e internazionale;
- e) promuovere e attuare programmi di scambio internazionale di perfezionandi, dottorandi, personale di ricerca e docenti e ricercatori nel quadro di specifici accordi stipulati dalla Scuola.
- f) disseminare i risultati della ricerca mediante iniziative seminariali e di formazione permanente rivolte in particolare al management delle organizzazioni pubbliche e private. Nel perseguimento delle proprie finalità l'Istituto dovrà:
  - 1) attrarre ed orientare risorse provenienti dal settore pubblico e privato, da organismi nazionali ed internazionali, verso progetti prioritari, per l'area di competenza, operando un adeguato e proficuo raccordo tra ricerca di lungo termine e ricerca applicata;
  - 2) garantire a tutti gli afferenti libertà di ricerca e di insegnamento, oltre che un trasparente e regolamentato accesso alle risorse provenienti dalla Scuola;
  - 3) assicurare l'alto livello della ricerca e della formazione nel rispetto degli standard stabiliti dalla Scuola, da valutare tramite appositi indicatori e procedure dettate dal Senato Accademico;
  - 4) valorizzare il rapporto tra ricerca e formazione nonché la collaborazione interdisciplinare nell'ambito dei percorsi formativi offerti agli allievi della Scuola;
  - 5) operare con il massimo di efficacia, di efficienza e di trasparenza nella gestione delle risorse e nella conduzione delle attività e nel raggiungimento delle proprie finalità.

### **Art. 3 (Autonomia)**

Salvo quanto previsto all'art. 3 del Regolamento tipo degli Istituti, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali l'Istituto:



1. si avvale, oltre che delle strutture di servizio comuni messe a disposizione dalla Scuola, di strutture ad esso appositamente destinate secondo le modalità definite dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze;
2. adotta un'articolazione propria interna per Aree descritte nel seguito che, senza alcuna autonomia di carattere amministrativo-contabile o contrattuale, siano strettamente funzionali a valorizzare consolidate specificità scientifiche e di ricerca.

#### **Art. 4 (Disponibilità dei fondi)**

1. L'Istituto, per lo svolgimento delle proprie attività, dispone annualmente delle risorse indicate all'art. 5 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, imputate all'Istituto.
2. Le modalità di gestione delle risorse di cui al comma precedente sono stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dal Manuale di amministrazione.

#### **Art 5 (Fondo economale)**

1. L'Istituto dispone di un fondo economale per il pagamento delle spese di modesta entità, secondo quanto previsto dal Regolamento amministrativo contabile della Scuola.

#### **Art. 6 (Organi di governo)**

1. Sono organi di governo dell'Istituto :
  - il Direttore,
  - la Giunta,
  - il Consiglio di Istituto.
2. La responsabilità gestionale dell'Istituto, che è svolta nell'ambito del budget annuale, è affidata al Direttore dell'Istituto stesso, coadiuvato dalla Giunta, assicurando il rispetto dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza degli atti.

#### **Art. 7 (Direttore dell'Istituto)**

1. Il Direttore dell'Istituto è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Istituto tra i docenti, ordinari ed associati, in regime di impegno a tempo pieno afferenti all'Istituto. E' scelto tra i professori a tempo pieno afferenti all'Istituto. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.
2. Nella sua attività di gestione è tenuto a riferire al Direttore della Scuola sull'andamento dei programmi didattici e scientifici.
3. Il Direttore predispone, d'intesa con la Giunta, un Piano Triennale dell'Istituto, nell'ambito ed in coerenza con il Programma Triennale della Scuola, corredato da adeguati obiettivi per le attività di ricerca, formazione e valorizzazione della ricerca dell'Istituto stesso, presentandolo per l'approvazione al Senato Accademico.
4. Il Direttore, d'intesa con la Giunta, specifica e definisce gli strumenti ed i parametri di valutazione dell'Istituto in coerenza con gli indirizzi del Senato Accademico.
5. In particolare il Direttore:
  - a) convoca e presiede le sedute della Giunta di Istituto;
  - b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Istituto;
  - c) convoca le riunioni del Consiglio Scientifico;
  - d) adotta tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto, previo parere, per i profili di competenza, del Responsabile Amministrativo (di cui al successivo art.10) e dei titolari dei fondi di ricerca per le spese gravanti sui fondi stessi, sottoscrivendo anche gli eventuali contratti, nel rispetto di quanto definito all'art.3 c.7 del Regolamento tipo degli Istituti;
  - e) sovrintende all'organizzazione del lavoro del personale funzionalmente affidato all'Istituto e ne assicura la corretta gestione, secondo principi di professionalità, trasparenza e responsabilità;



- f) sovrintende alla corretta ed efficiente gestione delle risorse finanziarie dell'Istituto;
  - g) redige, d'intesa con la Giunta, la relazione annuale dell'Istituto, concernente le attività svolte ed i risultati conseguiti, da sottoporre al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione per gli atti di specifica competenza;
  - h) autorizza le missioni del personale docente, ricercatore e tecnico dell'Istituto;
  - i) predispone, d'intesa con la Giunta, le proposte del programma annuale delle iniziative formative di pertinenza dell'Istituto da sottoporre al Senato Accademico;
  - j) è membro del Collegio dei Direttori degli Istituti, che svolge funzioni di coordinamento e impulso delle attività di competenza degli Istituti, in stretto collegamento con il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
  - k) svolge le funzioni ed assume gli obblighi del responsabile della attività di formazione o di ricerca di cui all'art.7 del Regolamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
  - l) provvede alla tempestiva trasmissione dei dati necessari per il monitoraggio delle attività didattiche e di ricerca da parte degli organi della Scuola.
6. Per lo svolgimento di tali attività il Direttore è coadiuvato dal Responsabile amministrativo e si avvale della struttura tecnico –amministrativa della Scuola.
7. Il Direttore dell'Istituto può individuare con proprio provvedimento, fra i docenti membri della Giunta, uno o più vicari cui spetta la firma degli atti di ordinaria amministrazione in caso di sua assenza o impedimento.
8. Il Direttore può attribuire deleghe ai membri della Giunta o ai docenti e ricercatori afferenti all'Istituto.

#### **Art. 8 (Giunta)**

1. In relazione alla numerosità degli afferenti e delle aree disciplinari comprese nell'Istituto ed alla complessità delle attività didattiche e di ricerca realizzate, la Giunta è composta da 4 membri.
2. Fanno parte di diritto della Giunta il Direttore dell'Istituto, che la presiede e il Direttore Amministrativo della Scuola o suo delegato. I membri, non di diritto, saranno eletti a scrutinio segreto dal Consiglio di Istituto, garantendo una rappresentanza per ciascuna delle Aree organizzative dell'Istituto, diversa da quella di rappresentanza del Direttore.
3. Alle riunioni della Giunta partecipa il Responsabile Amministrativo dell'Istituto con compiti di segretario verbalizzante.
4. I membri della giunta durano in carica un triennio e possono essere confermati per una sola volta.
5. La Giunta svolge un ruolo di consultazione e supporto al Direttore nella gestione dell'Istituto ed in particolare assolve i compiti definiti nel presente regolamento.
6. La Giunta viene convocata periodicamente, e comunque almeno una volta al mese, dal Direttore e alle riunioni della stessa possono essere invitati gli altri docenti e ricercatori dell'Istituto. La convocazione, accompagnata dall'ordine del giorno, deve pervenire, anche via e-mail, ai membri della Giunta almeno cinque giorni liberi prima della riunione.
7. Le deliberazioni della Giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. La Giunta, appena costituita, fa propria la presente proposta di Regolamento Interno proposta dal Direttore e dai coordinatori dei Laboratori e dei Centri che sono confluiti nell'Istituto.

#### **Art. 9 (Consiglio di Istituto)**

1. Il Consiglio di Istituto svolge una funzione di supervisione strategica sulle attività dell'Istituto ed in particolare esprime un parere sul Piano Triennale e sulla Relazione Annuale. Tali pareri costituiscono parti integranti di tali atti.



2. Fanno parte di diritto del Consiglio il Direttore, che lo presiede, i docenti e i ricercatori afferenti all'Istituto. Gli altri membri sono eletti fino a concorrenza del numero dei docenti e dei ricercatori meno uno.
3. In particolare sono membri: due rappresentanti del personale svolgente funzioni tecnicoamministrative, due rappresentanti del personale di supporto alle attività di ricerca e formazione, due rappresentanti dei perfezionandi/dottorandi; rappresentanti degli assegnisti/borsisti fino a concorrenza del numero indicato al comma precedente.
4. I rappresentanti eletti dalle rispettive categorie durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
5. Il Responsabile amministrativo partecipa al Consiglio con compiti di Segretario verbalizzante.
6. Alle riunioni dei Consigli di Istituto possono essere invitati, senza diritto di voto, i docenti ed i ricercatori aggregati all'Istituto stesso.

#### **Art. 10 (Responsabile Amministrativo)**

1. Il Responsabile amministrativo dell'Istituto è nominato con provvedimento del Direttore Amministrativo della Scuola sentito il Direttore dell'Istituto.
2. Il Responsabile Amministrativo coadiuva, assumendone in solido la responsabilità, il Direttore dell'Istituto nella gestione amministrativa, finanziaria e contabile dello stesso ed assolve a tutti i compiti ad esso demandati dal Regolamento tipo degli Istituti, dal Regolamento per la contabilità e finanza della Scuola, dal Manuale di amministrazione e dal presente Regolamento interno.
3. Il Responsabile Amministrativo dell'Istituto dipende funzionalmente dal Direttore dell'Istituto e gerarchicamente dal Direttore Amministrativo della Scuola.

#### **Art. 11 (Personale tecnico amministrativo)**

1. Sulla base di criteri oggettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Scuola, sentito il Senato Accademico ed il collegio dei Direttori di Istituto, la Scuola garantisce ai singoli Istituti un organico di personale tecnico-amministrativo nel rispetto della legislazione vigente, sia sul piano numerico che dal punto di vista delle categorie e qualifiche, rispetto alle caratteristiche strutturali e funzionali degli Istituti stessi.
2. Il personale tecnico amministrativo è assegnato all'Istituto, a tempo pieno o a tempo parziale, con provvedimento del Direttore Amministrativo della Scuola. Il personale dell'area amministrativa e dell'area servizi generali dipende dal Responsabile Amministrativo dell'Istituto; il personale dell'area tecnica dipende funzionalmente dal Direttore dell'Istituto.
3. L'Istituto può avvalersi di prestazioni di lavoro aggiuntive e di collaborazioni esterne temporanee, a valere su fondi propri, per le quali la determinazione degli aspetti contrattuali e finanziari è attribuita al Direttore dell'Istituto nel rispetto della normativa vigente, del presente Regolamento della trasparenza degli atti e delle disposizioni in tal senso impartite dalla Scuola, utilizzando le strutture tecnico amministrative competenti della Scuola.

#### **Art. 12 (Organigramma)**

1. L'Istituto si articola in Aree, secondo l'allegato al presente Regolamento.
2. L'eventuale costituzione di una nuova Area sarà proposta dal direttore e approvata dalla Giunta e dal Consiglio di Istituto sulla base del raggiungimento di un'adeguata massa critica in termini di attività di ricerca e formazione.

#### **Art. 13 (Consiglio scientifico)**

1. Il Consiglio scientifico svolge una funzione consultiva di monitoraggio e di supporto alla Direzione, al fine di operare una valutazione sui risultati delle attività in corso nell'Istituto.
2. Il Consiglio Scientifico collabora inoltre, con proprie indicazioni, alla definizione delle linee strategiche di attività dell'Istituto.



## REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO DI MANAGEMENT DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

3. Il Consiglio è composto da sei membri, scelti tra esperti nelle materie oggetto di ricerca, anche afferenti all'Istituto.
4. Il Consiglio sceglie tra i propri membri un Coordinatore.
5. Il Consiglio scientifico dura in carica un triennio e si riunisce, su convocazione del Direttore dell'Istituto, di norma annualmente.
6. Ai membri del Consiglio Scientifico è garantito un gettone di presenza e il rimborso delle spese sostenute, con oneri a carico dei fondi dell'Istituto.

### **Art. 14 (Norme transitorie)**

1. In osservanza al Decreto congiunto del Presidente e del Direttore della Scuola n. 1012 del 30 dicembre 2010, fino all'adozione di apposita regolamentazione sul nuovo modello gestionale, di cui all'art. 6 del suddetto Decreto congiunto, L'Istituto di Management è gestito, per gli aspetti amministrativo contabili, come centri di spesa di tipo "B" ai sensi dell'art. 31 comma III dello Statuto della Scuola. L'Istituto si avvarrà del supporto delle strutture organizzative di servizio nella gestione delle attività di ricerca e formazione.

### **Art. 15 (Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo Ufficiale della Scuola.

## Allegato: articolazione interna dell'Istituto di Management

